

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza



ISTITUTO COMPRENSIVO BORDIGHERA



Erasmus+

Via Pelloux, 32 18012 BORDIGHERA IM - Tel. 0184/26.12.93

IMIC80800Q - CF: 90077000082 – Codice Univoco UFWTTE

IMIC80800Q@istruzione.it - IMIC80800Q@pec.istruzione.it - www.istitutocomprensivobordighera.edu.it

CIRCOLARE N°89

Al personale ATA
Al personale docente
Al DSGA
Albo online
Sito web

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - BORDIGHERA
Prot. 0000955 del 02/02/2024
VII (Uscita)

Oggetto: malore a scuola - infortuni di alunni/docenti/ATA - prescrizioni e procedure - denuncia infortunio

In relazione a casi di infortuni lievi o malessere degli alunni, si è osservata un'estrema varietà di comportamenti, spesso legati alle indicazioni e richieste provenienti dalle famiglie, che possono incidere sulle linee di intervento da attuare rendendo incerto e tempestivo il primo soccorso.

Preme Innanzitutto sottolineare che la scuola è chiamata ad esercitare nei confronti degli alunni la massima tutela: nel loro operare i docenti devono sempre tener presente che assicurare la massima tutela agli alunni è garanzia per gli stessi docenti e per l'amministrazione scolastica.

È bene evidenziare che la gravità percepita o apparente del dolore/disturbo/infortunio spesso non corrisponde alla gravità della condizione sottostante. Pertanto, tenuto conto del fatto che il personale della scuola non ha competenze specifiche in ambito sanitario e non ha le competenze per effettuare una corretta diagnosi, né per valutare con certezza la gravità/non gravità di un malessere o infortunio, l'atteggiamento di tutti deve essere improntato alla massima prudenza.

Data la delicatezza della materia in oggetto, sia sotto il profilo legale che sotto quello etico/professionale, si ritiene di dover richiamare con apposita circolare permanente le procedure

obbligatorie da attivare nel caso di malessere e infortuni occorsi ad alunni, docenti e personale ata:

1. obbligo della vigilanza sui minori affidati e di rispetto delle indicazioni preventive del dirigente scolastico;
2. in caso di qualsiasi infortunio, sia durante le lezioni, sia durante le attività di educazione fisica, uscite didattiche/viaggi di istruzione, i primi o più immediati accertamenti devono essere fatti dal personale presente all'atto dell'infortunio che ha obbligo di intervenire tempestivamente, di provvedere all'eventuale chiamata di soccorso al 118 avvalendosi, se necessario, di un collaboratore scolastico;
3. non devono mai essere assecondate richieste delle famiglie che, in caso di malessere/infortunio dell'alunno (anche se trattasi di malessere correlato a patologie note), chiedono che non venga allertato il 118 o esplicitano procedure non congrue (per esempio chiedono di far permanere l'alunno nei locali della scuola e attendere l'evoluzione della situazione senza intervenire personalmente in qualità di genitori tutori affidatari chiusa parentesi che compromettono la tempestività dell'intervento, ponendo gravi responsabilità in capo ai docenti e all'istituto. benché il delitto di omissione di soccorso aperta parentesi volontarietà dell'omissione delle corrette modalità di soccorso nella consapevolezza della loro necessità chiusa parentesi previsto dall'articolo 593 del Codice Penale sia imputabile soltanto a titolo di Dolo, l'eventuale aggravarsi delle condizioni di salute dell'alunno a seguito del mancato e pronto intervento presi cura un giudizio di rimproverabilità del docente per non aver saputo riconoscere l'effettiva entità del pericolo in cui versa il minore e per non avere adottato misure adeguate a fronteggiarlo (cfr. Cassazione 13310, 21/03/2013). Tali richieste non devono essere assecondate
4. da parte dei docenti o dei collaboratori scolastici, è opportuno evitare di provvedere personalmente, di propria iniziativa, al trasporto dell'alunno o adulto infortunato, salvo casi, attentamente valutati di estrema necessità, urgenza ed impossibilità di adottare le soluzioni che seguono;
5. obbligo e tempestività delle informazioni al dirigente scolastico per tramite dell'Ufficio di Segreteria.

MALORE O INFORTUNIO DI LIEVE ENTITÀ

In presenza di malessere o infortunio ritenuto lieve, fermo restando i punti 1-5 di cui sopra si dispone quanto segue:

6. in caso di infortunio dell'alunno o malore che appaia di lieve entità (mal di pancia, mal di testa in forma lieve ecc) il docente che valuta la situazione allerta il collaboratore scolastico per telefonare alla famiglia;
7. il personale che contatta la famiglia deve procedere ad una descrizione della situazione senza assumersi la responsabilità di una valutazione di gravità o non gravità. Infatti, come si è avuto modo di constatare, gli infortuni ritenuti

comunemente non gravi possono, tuttavia, evolversi in maniera imprevista e/o comportare l'assunzione di gravi responsabilità come quella della somministrazione di vaccini;

8. obbligo di immediata comunicazione alle famiglie alle quali deve essere garantito il diritto di essere informati sulle condizioni del figlio/a e che sono tenute ad intervenire immediatamente assumendosi la responsabilità delle decisioni: sull'istituzione scolastica incombe l'obbligo della vigilanza e della custodia, ma la patria potestà non è delegabile; spetta, pertanto, alle famiglie, anche in caso di infortuni lievi, assumere ogni decisione necessaria, anche in relazione ad eventuali vaccinazioni (es. antitetanica) e/o accertamenti e alla storia anamnestica del singolo alunno, non nota al personale della scuola;
9. in caso di eccessivo ritardo del genitore (20-30 minuti), di impossibilità della famiglia di raggiungere la scuola o di rifiuto dei genitori di intervenire, poiché, come detto il personale scolastico non è in grado di effettuare una corretta diagnosi, né di valutare con certezza la gravità/non gravità della sintomatologia, di un trauma o di una lesione, sarà in ogni caso necessario chiamare il 118;
10. il personale amministrativo, in caso di rifiuto del genitore di sopraggiungere, redige fonogramma della chiamata;
11. nel caso in cui i docenti abbiano ricevuto in precedenza dalla famiglia indicazioni scritte su problematiche sanitarie che interessano l'alunno, tali informazioni (allergie, patologie, terapie in corso, ecc) saranno comunicate al personale del 118;
12. in caso di trasporto al Pronto Soccorso, in assenza dei genitori, il docente affida la classe agli altri docenti in servizio (avvalendosi di eventuali docenti di potenziamento in servizio o comunque con presenti nelle classi), accompagna l'alunno in ambulanza e rimane con lui fino all'arrivo di un familiare. in assenza di docenti compresenti in servizio, il docente permane con la classe e il collaboratore accompagna l'alunno al Pronto Soccorso.

MALESSERE O INFORTUNIO GRAVE A CAPO

in presenza di malessere o infortunio ritenuto grave (l'alunno perde conoscenza, respira ma non risponde alle sollecitazioni verbali, forte e emorragia), fermo restando i punti 1-5 di cui sopra, si dispone quanto segue:

13. il docente che valuta la situazione o l'incaricato del primo soccorso ove presente provvede a coordinare gli interventi assicurando che sia prestato il primo soccorso (per esempio applicazione ghiaccio, disinfezione di eventuali ferite o escoriazioni) e **telefonare immediatamente a 118 e successivamente alla famiglia** avvalendosi se necessario dell'ausilio di un collaboratore scolastico;
14. nel caso in cui i docenti abbiano ricevuto in precedenza dalla famiglia indicazioni scritte su problematiche sanitarie che interessano l'alunno, tali informazioni (allergie, patologie, terapie in corso, ecc) saranno comunicate al personale del 118;

15. in caso di trasporto al Pronto Soccorso, in assenza dei genitori, il docente affida la classe agli altri docenti in servizio (avvalendosi di eventuali docenti di potenziamento in servizio o comunque compresenti nelle classi), accompagna l'alunno in ambulanza e rimane con lui fino all'arrivo di un familiare. In assenza di docenti compresenti in servizio, il docente permane con la classe e il collaboratore accompagna l'alunno al pronto soccorso;
16. è da trattare secondo la procedura prevista per malessere o infortunio grave qualsiasi circostanza che abbia comportato un **trauma cranico anche minore, quindi a basso e medio rischio. Il trauma cranico, anche se apparentemente di lieve entità, non va mai sottovalutato, anche se l'alunno permane vigile e appare normalmente attivo è necessario allertare il 118.**

DOCUMENTAZIONE-DENUNCIA INFORTUNIO-SANZIONI

17. in caso di infortunio, l'insegnante presente, ai fini della procedura assicurativa, ha obbligo di redigere **immediatamente e comunque non oltre la giornata di servizio, una documentata relazione scritta al Dirigente Scolastico** (secondo il modello predisposto dalla segreteria). È necessario redigere la dichiarazione anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti per evitare che, nel caso di successive complicazioni o richieste di risarcimento per fatti non adeguatamente segnalati, l'assicurazione non sia stata regolarmente attivata e quindi non copra il danno che di conseguenza resta a carico della scuola e del suo personale.
18. in caso di intervento medico ed ospedaliero occorre informare i familiari della necessità di far redigere e consegnare immediatamente agli uffici di segreteria, presso la sede centrale dell'Istituto, l'eventuale certificazione medica, rilasciata da struttura ASL, dalla quale evincere la prognosi che incide sulle successive modalità procedurali (tempi, modi e destinatari delle comunicazioni obbligatorie a: Registro Infortuni, INAIL, Pubblica Sicurezza, Assicurazione, ecc);
19. **in caso di ritardo della consegna comunicazione del certificato medico o verbale del Pronto Soccorso, il personale amministrativo farà sottoscrivere al genitore apposita dichiarazione di responsabilità dei genitori dalla quale si vincano la data e l'ora effettive della consegna della documentazione;**
20. in caso di attività esposte a rischio specifico (es. attività nei laboratori), il personale tenuto a prendere tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo i fattori di rischio a capo;
21. si sottolinea che la **violazione dell'obbligo di denuncia** è punibile con sanzione pecuniaria amministrativa e che il Dirigente scolastico avvierà azione di rivalsa per gli eventuali danni derivanti dalle inosservanza delle presenti procedure;
22. il DSGA ha facoltà di impartire ulteriori direttive al personale ATA coerenti con le presenti disposizioni. Nel caso in cui queste vengono disattese, il Dirigente Scolastico farà azione di rivalsa per l'eventuale sezione pecuniaria.

INFORTUNIO AL PERSONALE DOCENTE E ATA

23. poiché esiste una sostanziale analogia tra le procedure applicate agli alunni e quelle previste in caso di infortunio al personale docente/ATA, anche per questi ultimi l'informazione all'Ufficio di Segreteria è obbligatoria, con il suddetto seguito di adempimenti; in questi casi, se possibile, potrà essere lo stesso interessato a relazionare sull'incidente occorsogli o, se impossibilitato, sarà cura dei docenti/ATA presenti al momento dell'infortunio.

Si coglie l'occasione per regolamentare un altro aspetto che riguarda le SS.LL.: **l'eccezionale interruzione del servizio per malore**. In caso di improvviso malore non è automatico lasciare il servizio affidando il proprio posto ai colleghi, avvertendo il collaboratore del DS e compilando, se del caso, un'apposita domanda indirizzata all'ufficio di Dirigenza, se trattasi di personale docente, e l'ufficio di segreteria, se trattasi di personale ATA: in caso di malore va comunque richiesto il soccorso dei colleghi, i quali avvertono la famiglia. Il lavoratore va accompagnato a casa e affidato a familiari o in ospedale, se non è il caso di far intervenire il 118, oppure, in caso di grave malore, va richiesto l'intervento immediato del 118.

Ovviamente va avvertita la segreteria.

Il malore non va trattato come infortunio per quanto attiene la documentazione da produrre. Tuttavia, va attivata la procedura del primo soccorso. Solo se si attiva tutta la procedura non si è soggetti a recupero del tempo lavoro non prestato, non essendo regolare l'allontanarsi dal posto di lavoro autonomamente, semplicemente dichiarando di non sentirsi bene.

La presente ha carattere di dispositivo e deve essere obbligatoriamente osservata dal personale per ottimizzare il funzionamento e l'organizzazione della scuola.

Si coglie l'occasione per ricordare che

- a. di fronte a un infortunio, non esistono soltanto le competenze proprie di ciascun profilo professionale, ma l'obbligo sancito dalla legge di prestare soccorso all'infortunato, senza creare allarmismi, senza lasciare incustodite le classi e senza diffondere il panico tra tutti socializzando la notizia, ma rendendosi utili e applicando doverosamente quanto previsto dalla norma;
- b. l'accesso a scuola di alunni infortunati, anche per motivi non determinatisi in ambito scolastico, può avvenire solo ed esclusivamente dietro presentazione di dichiarazione di manleva da parte della famiglia e conseguente comunicazione su R.E da parte dell'Ufficio di Segreteria.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Regg.

Dott.ssa Maria Grazia BLANCO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi D.L.39/93